

N. R.G. 24/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Fallimentare

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati

Dott.ssa Maria Mura           Presidente  
Dott. Andrea Bernardino   Giudice relatore  
Dott. Nicola Caschili       Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Esaminato il ricorso n. 24/2016 presentato nell'interesse del signor ~~\_\_\_\_\_~~, per la dichiarazione di fallimento della società ~~\_\_\_\_\_~~ DI ~~\_\_\_\_\_~~ & C. S.A.S., con sede in ~~\_\_\_\_\_~~, località ~~\_\_\_\_\_~~ (c.f. ~~\_\_\_\_\_~~) e del socio accomandatario, come tale illimitatamente responsabile, ~~\_\_\_\_\_~~, nato a ~~\_\_\_\_\_~~ il ~~\_\_\_\_\_~~ (c.f. ~~\_\_\_\_\_~~);

dato atto della rituale instaurazione del contraddittorio, attesa la notifica, ai sensi dell'art. 15 l.f., del ricorso e del decreto di convocazione delle parti;

ritenuto che, in considerazione della documentazione prodotta in atti e dell'istruttoria svolta, siano rimasti accertati:

a) l'esercizio di un'attività commerciale da parte dell'imprenditore sociale convenuto, atteso che:  
- la società convenuta, cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese ai sensi del D.P.R. n. 247 del 23.7.2004 in data 28.10.2015, era stata iscritta nella Sezione Speciale con la qualifica di impresa agricola a far data dal ~~\_\_\_\_\_~~ ed aveva denunciato l'esercizio dell'attività di "allevamento di ovini e caprini" dal 1.1.2001 (v. la visura camerale);



- ai sensi dell'art. 2135 c.c. la nozione di imprenditore agricolo è la seguente: *“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.*

*Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*

*Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”;*

- il rapporto di connessione richiesto dalla norma codicistica sopra riportata riguarda la relazione intercorrente con l'attività principale dell'impresa agricola, per cui le attività connesse si debbono porre in una relazione di strumentalità rispetto all'attività agricola principale, sia per quanto riguarda la fase della produzione, sia per quanto riguarda la fase di utilizzazione e commercializzazione dei prodotti; in altri termini, le attività connesse avranno il solo scopo di integrare il fatturato complessivo dell'impresa agricola senza poterne in alcun modo costituire la voce prevalente, né tantomeno unica (v. Trib. Mantova, 30.8.2007);

- la giurisprudenza ha rilevato che solamente l'indagine in ordine all'attività effettivamente svolta dall'imprenditore può rivelarne la eventuale natura agricola e, di conseguenza, la assoggettabilità o meno al fallimento (Trib. Rovigo, 20.11.2014);

- in altri termini, un imprenditore, individuale o sociale, iscritto nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese quale imprenditore agricolo è soggetto al fallimento, al pari degli altri, qualora eserciti, in via esclusiva o prevalente, un'attività commerciale;



- parte ricorrente ha allegato che, nonostante l'iscrizione con la qualifica di impresa agricola, la società convenuta esercitasse in concreto esclusivamente attività di ristorazione, analogamente a qualsiasi altro imprenditore commerciale: la società convenuta non esercitava alcuna attività agricola, né in via principale, né per connessione;

- tanto premesso, la tesi di parte ricorrente merita accoglimento, essendo supportata da numerosi e concordi elementi in tal senso;

- in particolare:

la società convenuta non risulta essere proprietaria di terreni (v. doc. n. 12: visura telematica estratta presso l'Agenzia delle Entrate – Sistema Territoriale dei Registri Immobiliari);

dalla risposta fornita dalla A.S.L. n. 8 di Cagliari all'istanza di accesso agli atti amministrativi formulata dall'odierno ricorrente risulta che l'allevamento è cessato da tempo (docc. ti nn. 14 e 15): dai registri di carico e scarico aziendale non risultano registrati animali dopo il 2010; risulta altresì una denuncia di cessazione attività recante, quale data di cessazione, il 31.12.2013;

per contro, dalle stampe dei siti internet prodotte dal ricorrente (v. docc. ti nn. 13 e 17) risulta che nei locali ove ha sede la società convenuta viene esercitata l'attività di ristorazione;

significativo a tale proposito è il documento n. 13), che fa riferimento ad un pranzo nei locali " ~~██████~~ ex ~~██████~~ ~~██████~~": il che conferma che non viene esercitata da tempo l'attività di allevamento, ma solo quella di ristorazione;

da ultimo i sommari informativi sentiti nel corso del procedimento (Giorgetti e Marras) hanno confermato che l'azienda agricola è stata dismessa da tempo, e che attualmente viene svolta soltanto attività di ristorazione;

b) il mancato possesso congiunto, nei tre anni antecedenti il deposito del ricorso per la dichiarazione di fallimento, dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1, comma secondo, l.f., atteso che:

- l'art. 1 l.f. pone espressamente a carico dell'imprenditore convenuto per la dichiarazione di fallimento l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti dimensionali (cfr. Cass. civ., sez. I, 28.5.2010 n. 13086);

- nel caso di specie dalle informazioni assunte per il tramite della Guardia di Finanza risulta che



la società convenuta non ha depositato dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni I.V.A. dal 2003 in poi;

- la società convenuta non ha quindi assolto all'onere probatorio che la legge espressamente pone a suo carico;

e) l'ammontare di debiti scaduti e non pagati dalla società debitrice di importo superiore ad euro 30.000,00, atteso che il debito nei confronti del ricorrente è pari ad euro 31.650,28;

ritenuto che sia rimasto accertato, altresì, lo stato d'insolvenza, avuto riguardo al mancato pagamento del debito nei confronti del ricorrente nonostante l'esito infruttuoso dell'attività di recupero coattivo attraverso l'esecuzione individuale (v. la sentenza n. [REDACTED]/2007 di questo Tribunale, gli atti di precetto rispettivamente notificati in data 18.5.2007 e 26.9.2014, ed altresì i verbali di pignoramento negativo presso terzi, del 19.12.2013, e presso il debitore, del 23.12.2014);

ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti soggettivi (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile al fallimento) ed oggettivi (lo stato di insolvenza in cui versa la società convenuta) per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

Letti gli artt.1, 5, 6, 9, 15, 16, 146 e 147 l.f.,

DICHIARA

il fallimento della società [REDACTED] & C. S.A.S., con sede in [REDACTED], località [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) e del socio illimitatamente responsabile [REDACTED], nato a Cagliari il [REDACTED] (c.f. [REDACTED]);

NOMINA

Giudice Delegato il dott. Andrea Bernardino e Curatore la dott. ssa [REDACTED]-Grilletti;

ORDINA

all'amministratore della società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

STABILISCE



che il giorno **28.11.2016, alle ore 11.00**, abbia luogo davanti al giudice delegato l'esame dello stato passivo nella sala delle udienze di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni trenta precedenti l'adunanza per l'esame dello stato passivo per la trasmissione della domanda di ammissione al passivo, con le forme previste dall'art. 93 L.F., all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, unitamente ai documenti, ad eccezione degli originali dei titoli di credito, da depositare presso la cancelleria del Tribunale.

Così deciso in Cagliari il giorno 14.9.2016.

La Presidente

Dott.ssa Maria Mura

Il Giudice Estensore

dott. Andrea Bernardino



